



COMUNE DI COREGLIA ANTELMINELLI

Provincia di Lucca

UFFICIO ELETTORALE

Oggetto: **ESERCIZIO DELL'OPZIONE DI VOTO PER CORRISPONDENZA DEGLI ELETTORI TEMPORANEAMENTE RESIDENTI ALL'ESTERO PER UN PERIODO MINIMO DI ALMENO TRE MESI NEL QUALE RICADE LA DATA DI SVOLGIMENTO DELLA CONSULTAZIONE.**

PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI OPZIONE DI VOTO PER CORRISPONDENZA

L'art. 4-*bis*, comma 2, della legge n. 459/01, modificato da ultimo dall'articolo 6, comma 2, lett. a), della legge 3 novembre 2017, n. 165, prevede che **l'opzione di voto per corrispondenza degli elettori temporaneamente all'estero pervenga direttamente al comune d'iscrizione nelle liste elettorali** entro il trentaduesimo giorno antecedente la data di votazione e, quindi, **entro il 7 maggio**, ovvero in tempo utile per l'immediata comunicazione al Ministero dell'interno.

L'opzione potrà pervenire al comune **per posta ordinaria o per posta elettronica, anche non certificata, e potrà essere recapitata a mano anche da persona diversa dall'interessato.**

La dichiarazione di opzione, redatta su carta libera e necessariamente corredata di copia di un documento d'identità valido dell'elettore, **tramite l'apposito modello in allegato**, deve in ogni caso contenere l'indirizzo postale estero cui va inviato il plico elettorale ed una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 1 del citato art. 4-*bis*, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

La prescrizione di un'espressa dichiarazione da parte degli elettori è riconducibile all'esigenza di avere formale notizia della presenza temporanea all'estero degli interessati in possesso dei prescritti requisiti, nonché di acquisire nel contempo i dati necessari per la successiva formazione dell'elenco degli elettori con l'aggiornato indirizzo postale temporaneo all'estero, previa necessaria cancellazione, da parte dei comuni, dei rispettivi nominativi dalle liste sezionali in uso per il corrente referendum.

Peraltro, con riferimento al presupposto temporale della presenza dell'elettore all'estero **per un periodo minimo di almeno tre mesi** nel quale ricade la data di svolgimento della consultazione, si ritiene che la relativa domanda debba ritenersi validamente prodotta ove si dichiarino espressamente tale circostanza, ed anche se l'interessato non si trovi all'estero al momento della domanda stessa, purché il periodo previsto e dichiarato di temporanea residenza comprenda la data stabilita per la votazione.

Ciò, al fine di tutelare il diritto di elettorato attivo, garantendo comunque la corretta organizzazione e la regolarità del procedimento elettorale.

Eventuali opzioni pervenute con un diverso modello da quello allegato sono comunque da considerarsi valide, purché siano conformi a quanto prescritto dal comma 2 del medesimo articolo 4-*bis*.

Si rappresenta che il suddetto termine del **trentaduesimo giorno** per le trasmissioni delle generalità degli elettori richiedenti dovrà essere rigorosamente osservato, in quanto al relativo adempimento si correlano una serie di successivi passaggi procedurali aventi termini ristrettissimi: in particolare, il Ministero dell'interno dovrà, a sua volta, comunicare immediatamente l'elenco dei suddetti elettori al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per consentirne l'immediato invio del plico per l'esercizio del voto per corrispondenza.

Si segnala che la legge non richiede il periodo previsto di tre mesi di temporanea residenza all'estero per i **familiari conviventi dei temporaneamente all'estero aventi diritto al voto per corrispondenza**.